

VERBALE DI ACCORDO

Rivoli, 21 maggio 2020

Tra

FENICE S.p.A. e Sersys Ambiente Srl (di seguito le Società) assistite dall'AMMA di Torino

e

le OO.SS Nazionali FIM, FIOM, UILM e FISMIC

premesse che

- ❖ A fronte degli accordi siglati tra le stesse Parti in data 15 dicembre 2014 e successivamente in data 23 luglio 2019 e in data 20 settembre 2019 sono vigenti presso le Società dei premi di risultato aventi tutti i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015;
- ❖ Il Premio di Risultato è conforme ai criteri ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per poter beneficiare dello speciale regime fiscale agevolato per le erogazioni premiali, in ragione del conseguimento di effettivi indicatori incrementali di produttività e/o redditività e/o qualità e/o efficienza aziendale, misurabili e verificabili rispetto ad un preciso arco temporale di riferimento;
- ❖ La legge di Stabilità 2016, la Legge di Bilancio 2017 e la Legge di Bilancio 2018 (rispettivamente, Legge 208/2015, Legge 232/2016 e Legge 205/2017) (la "Stabilità") hanno introdotto la possibilità per i beneficiari dei Premi di Risultato – subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle indicate dal decreto attuativo del 25 marzo 2016 (il "D.M.") e dalle precisazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 (la "Circolare dell'Agenzia delle Entrate") – di optare per la conversione di detti Premi in beni, servizi e prestazioni welfare;
- ❖ L'Art 17 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL ha previsto che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 € per il 2020.

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale è conforme anch'esso alle previsioni/requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015.

1. **Conversione del Saldo del Premio di Risultato 2019 in servizi e prestazioni welfare**

1 *Luca...*
Giuliano...

Paolo...
...

- 1.1. Nel periodo dal 8 giugno al 3 luglio i dipendenti delle Società beneficiari del Premio di Risultato relativo all'anno 2019 a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% e sui cui emolumenti non gravano diritti di terzi, potranno scegliere, entro i limiti di valore previsti dalla normativa vigente, se ricevere il saldo del Premio di Risultato in forma monetaria oppure convertire il medesimo, come di seguito specificato, in servizi e prestazioni welfare tra quelli indicati nell'allegato al presente accordo. Resta inteso che in assenza di scelta il saldo del Premio di Risultato sarà erogato integralmente in forma monetaria secondo le modalità stabilite al punto 6.1.6 dell'Accordo 15 dicembre 2014.
- 1.2. In caso di conversione del saldo del Premio di Risultato o parte di esso in servizi e prestazioni welfare, al dipendente delle Società sarà accreditato, su un conto virtuale individuale (il "Conto Welfare"), un importo figurativo (il "Credito Welfare") pari alla quota del saldo del Premio di Risultato convertito a cui si aggiungerà quanto definito al punto 1.7.
- 1.3. La puntuale indicazione dei termini, modalità e condizioni di fruizione dei servizi welfare, saranno specificamente disciplinati da un apposito regolamento che verrà reso noto a ciascun dipendente.
- 1.4. Per l'individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione si fa riferimento alla regolamentazione contenuta nell'accordo del 14/12/2015.
- 1.5. Le possibilità accordate ai beneficiari del Premio di Risultato sono, pertanto, le seguenti:
- erogazione del saldo del Premio di Risultato in forma esclusivamente monetaria con il cedolino del mese di luglio 2020
 - conversione dell'intero saldo del Premio di Risultato in Credito Welfare.
 - Conversione parziale del saldo del premio di risultato in credito welfare. La conversione in welfare del saldo del premio potrà essere anche parziale a condizione che la quota dell'importo del saldo del Premio di Risultato convertita, sia almeno pari ad Euro 100.
- 1.6. Il Credito Welfare potrà essere utilizzato, da coloro che avranno optato per detta possibilità, nel periodo dal 31 luglio 2020 al 30 novembre 2020. La quota del saldo del Premio di Risultato residua (non convertita) verrà corrisposta con il cedolino del mese di luglio 2020.
- 1.7. I dipendenti delle Società che, avendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, avranno scelto la conversione del saldo del Premio di Risultato in credito welfare, riceveranno dalla società di appartenenza un credito welfare aggiuntivo del valore fisso e predeterminato pari al 10% della quota del saldo del premio convertita, che sarà anch'essa accreditata sul Conto Welfare e potrà essere esclusivamente utilizzata per la fruizione dei servizi e prestazioni welfare di cui all'allegato al presente accordo. Le previsioni oggetto del presente accordo troveranno comunque applicazione compatibilmente con le normative e/o gli indirizzi interpretativi dell'Amministrazione finanziaria di volta in volta vigenti.
- 1.8. Gli eventuali importi residui presenti sul Conto Welfare individuale al 30 novembre 2020, non ancora fruiti, saranno monetizzati, al netto della quota del credito welfare aggiuntivo di cui al punto 1.7 – che pertanto verrà persa e quindi non convertita in denaro -, con il cedolino del mese di dicembre 2020, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge per tale eventualità, salvo che il singolo lavoratore, già titolare di una posizione presso

2
Pierluigi A...

Giustina...

Paolo...

un Fondo Negoziale di Previdenza Integrativa manifesti espressamente la volontà all'azienda entro le tempistiche definite dall'emanando regolamento, di versare detti residui a tale fondo.

- 1.9. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro in data antecedente al 30 novembre 2020, i dipendenti non potranno più avere accesso e/o utilizzare il portale informatico attraverso il quale viene gestito il Credito Welfare, dalla data di effettiva cessazione del rapporto. Gli eventuali importi residui presenti sul Conto Welfare individuale al 30 novembre 2020, non ancora fruiti, saranno monetizzati, al netto della quota del credito welfare aggiuntivo di cui al punto 1.7 (che pertanto verrà perse e quindi non convertita in denaro), unitamente alle competenze di fine rapporto, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge per tale eventualità, salvo che il singolo lavoratore, già titolare di una posizione presso un Fondo Negoziale di Previdenza Integrativa manifesti espressamente la volontà all'azienda entro le tempistiche definite dall'emanando regolamento, di versare detti residui a tale fondo.
- 1.10. Resta inteso che le previsioni definite con il presente accordo in tema di conversione del Premio di Risultato troveranno applicazione limitatamente ai saldi del Premio di Risultato maturati nell'esercizio 2019, da erogarsi nel luglio 2020.

2. Erogazione welfare ex art 17 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL dell'Industria Metalmeccanica e dell'installazione impianti.

- 2.1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art 17 Sezione Quarta Titolo IV del vigente CCNL, per l'anno 2020, le parti convengono sul fatto che le aziende accreditino ai lavoratori delle Società aventi diritto in base alle previsioni di detto articolo (che non abbiano esercitato l'opzione di utilizzo di tali crediti tramite Metasalute o cometa secondo le previsioni contrattuali), ed assunti entro il 31 luglio 2020, l'importo di 200 €, sul Conto Welfare che sarà reso disponibile nelle stesse modalità e tempistiche precedentemente previste per il Credito Welfare derivante dalla conversione del Premio di Risultato. Resta inteso che qualora, entro la data del 30 novembre 2020 - o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente - gli aventi diritto non abbiano fruito in tutto o in parte del Credito Welfare di 200 €, le somme residuali saranno accreditate integralmente, entro il mese di dicembre 2020, sulla posizione individuale presso il Fondo Negoziale di Previdenza Integrativa al quale il dipendente aderisce. Nel caso in cui il dipendente non sia titolare di una posizione presso un Fondo Negoziale di Previdenza Integrativa, gli eventuali importi residui verranno gestiti tramite l'erogazione di un servizio con le finalità di cui all'art 100, comma 1, TUIR scelto dall'azienda.
- 2.2. Al personale dipendente delle Società assunto tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 a cui, in applicazione di quanto previsto dall'art 17 Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL, dovesse spettare il credito welfare di 200 € questi saranno accreditati integralmente, perfezionate tutte le condizioni contrattuali per la maturazione del diritto, sulla posizione individuale presso il Fondo Negoziale di Previdenza Integrativa al quale il dipendente aderisce. Nel caso in cui il dipendente non sia titolare di una posizione presso un Fondo Negoziale di Previdenza Integrativa, il Credito Welfare di 200 € derivante dall'applicazione del

3 Raffaele Apollonio

CCNL verrà gestito tramite l'erogazione di un servizio con le finalità di cui all'art 100 TUIR, comma 1, scelto dall'azienda.

2.3. Resta inteso che qualora il dipendente di Fenice S.p.A. o di Sersys Ambiente Srl decida di convertire in tutto o in parte il saldo del Premio di Risultato in servizi e prestazioni welfare, la fruizione del Credito Welfare avverrà utilizzando in primo luogo il credito derivante dagli obblighi CCNL e successivamente quello derivante dalla conversione del saldo del Premio di Risultato.

Nel caso intervengano novità interpretative dell'agenzia delle entrate e/o modifiche delle norme legislative esistenti in merito alla regolamentazione del welfare aziendale, le parti si incontreranno al fine di valutare gli eventuali impatti sulla presente regolamentazione.

Per le Aziende



Per le OO.SS



Per l'A.M.M.A




ALLEGATO

Tipologie di beni, servizi e prestazioni per i quali è possibile utilizzare il credito welfare

- ✓ Versamenti aggiuntivi al Fondo di Previdenza Integrativa al quale il dipendente è iscritto;
- ✓ Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente, di servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
- ✓ Opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria utilizzabili dal dipendente o suoi familiari;
- ✓ Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti del dipendente;
- ✓ Somme spese dal dipendente per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per se stesso o per i familiari a carico;
- ✓ Voucher che consentono l'acquisto di beni e servizi complessivamente per un valore normale non superiore nell'anno ad € 258,23.

Fermi restando i servizi sopraelencati che attualmente risultano gli unici disponibili, le parti verificheranno la possibilità di implementare il paniere di utilità nel rispetto dei dettami normativi vigenti in materia di welfare.



Raffaello Al-Li

Posite Gardiers
Giuliana

Ilaria

